DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1980

che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario gonne, comprese le gonne-pantalone delle sottovoci ex 60.05 A II e ex 61.02 B II della tariffa doganale comune, categoria 27, originarie dell'India e messe in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/279/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 7 febbraio 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario gonne, comprese le gonne-pantalone delle sottovoci ex 60.05 A II e ex 61.02 B II della tariffa doganale comune, categoria 27, originarie dell'India e messe in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari dell'India ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che nel contesto di detto accordo l'India si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà che si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ([1]), in particolare dall'articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato il ricorso, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari dell'India e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 5 febbraio 1980 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.05 A II ex 61.02 B II (codici Nimexe : 60.05-51, 52, 54, 58 ; 61.02-57, 58, 62) categoria 27	Gonne, comprese le gonne-pantalone, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), tessute o a maglia

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1980.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1980.

Per la Commissione

Richard BURKE

Membro della Commissione

([1]) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.